Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1970.

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 32 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E., formulata nell'adunanza del 20 dicembre 1969;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Antonio Ciampi è nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1970-1972.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 52

(964)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo aprile-maggio e agosto 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche:

comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Capranica, Gradoli, Grotte di Castro, Nepi, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Sutri, Vetralla e Viterbo danneggiati nel periodo 17-31 maggio 1970;

comuni di Bassano Romano, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Fabrica di Roma, Oriolo, Faleria, Vignanello, Blera danneggiati nei mesi di aprile-maggio-agosto 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(915)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Lecce, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo maggio-settembre 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltùra e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce;

Decreta:

Per la provincia di Lecce si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche:

comune di Campi Salentina, danneggiato nel periodo 31 agosto-30 settembre 1970;

comuni di Carmiano, Matino, Squinzano, Melendugno, danneggiati nel periodo maggio-settembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(916)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo giugno-luglio e agosto 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visti i decreti interministeriali 6 maggio e 3 luglio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo giugno-luglio-agosto 1970:

comuni di Cercemaggiore, Gambatesa, Lupara, Riccia, Campolieto, Castellino del Biferno, Monacilioni, Montemitro, Morrone del Sannio, Pietracatella, Ripabottoni, S. Biase, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Palata, Macchiavalfortore, Casacalenda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(914)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 maggio al 30 settembre 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1970;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 6 maggio 1970, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 7 maggio al 30 settembre 1970:

comune di Torre S. Susanna, per le località Pezza del Pero, Profeta, Palmenti, Convento, Paduli, Limite dei Malvi, Pezzafranca, Sconfitta, Castelluccio, Canali, Pezza della Fica, Santoria;

comune di Fasano, per le località Canale di Pirro, Cocolicchio, Abello, Laureto, Selva;

comune di Francavilla Fontana, per le località Capitanessa, Cantagallo, Tramaluro, L'Aio, Perito, Fortuna, Tiberio, Cistonaro, Polinio;

comune di Cellino S. Marco, per le località Chiusura Piccola, Veli Maitti, Veli, Feudo, Cantamessa di Cellino, Marotta, Padulalonga, Cupuni, Casenuove, Bosco Aurito, Annano, Blasi;

comune di Villa Castelli, per le località Antoglia, Pezze La Vola;

comune di S. Pietro Vernotico, per le località Artisti, Fassi, Pucciarruto, Molinara;

comune di Torchiarolo, per le località Curti delle Donne, Lei, Pisciani, Marangi, Piutri, Santabarbara, Rinalda, Betta, Principali;

comune di Carovigno, per le località Cormone, Bosco, Correo, Deserto, Specchia, Parcogrande, Masi, Parcopiccolo, Rotondo, Gavida, Marcello, Signora Gesuela, Macchiagrande, Monticello, Matteo Pati, Colacurto Nuovo, Pietrosa, Pagliarulo, Petraro, Magli, Padula, Carrone, Puspo, Colacavallo, Ferrorosso, Brancasi, Sanarica, Maresca, Monte della Chiesa, Morgicchio, Taverna Nuova, Specchiolla, Scianolecchia, Vigna Castellovecchio, Morelli, Sciotta, Donnosanto, Scianola, Carmine di Sopra e di Sotto, Raimondo, Acciano, Lama;

comune di Cisternino, per le località Pistone, Caranna, Tufaro, Bruno, Montanaro, Gravina, Femminamorta, Marinelli, Pepe, Calongo, Calabrese, Gianecchia Grande, Montepizzuto;

comune di Ostuni, per le località Tamburrone, Grottone, Polinisso, Citrignano, Santoscalone, Concezione, Santa Caterina, Monteconfergo, Deserto, Montemichele, Cervillo, Soluco, Bugello, Portarile, Guardiarello, Galante, Cappuccini, Cappelluzzo, Fantese, Specchiaruzzo, Difesa S. Salvatore, Vallegna, Farina, Lama Gentile, Cicerone, Lama dei Peroni;

comune di San Vito dei Normanni, per le località Bellantuono, Deserto, Pagliamonte, Pupo;

comune di Sandonaci, per le località Paduli, Cucci;

comune di Brindisi, per le località Bardi Nuovi e Vecchi, Colemi, Santa Teresa Bosco, Santa Teresa Vecchia, Scialpi, Vasilicati, Moina, Angelini, Maramonte, Cerrito, Paticchi, Marangio;

comune di Oria, per le località Laurito, S. Anna, Gli Angeli, Salinelle, Danusci, Santoro, Pezza Caterina, Pezza Viva, Palombara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(913)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Emissione di speciali certificati di credito per lire 199 miliardi, ai sensi del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, come risulta modificato dalla menzionata legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969, lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972, oltre agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati stessi, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 425779/66-F, in data 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1970, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 213, con cui, in esecuzione dell'art. 20 del ripetuto decreto-legge numero 918, è stata disposta l'emissione di una prima quota di certificati speciali di credito per un importo in valore nominale di lire 29.000.000.000, riferita al fabbisogno dell'anno 1968;

Visto il proprio decreto n. 55551/66-F, in data 12 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 20, con cui il netto ricavo conseguito dalla sopraindicata emissione di certificati di credito è stato accertato in lire 27.524.625.000, destinate quanto a lire 27.500.000.000 alle finalità previste dall'art. 18 del citato decreto-legge n. 918, e quanto a lire 24.625.000 alla copertura della spesa per l'emissione dei certificati stessi a norma del quarto comma del ripetuto art. 20 del decreto-legge n. 918;

Ritenuto che, a valere sulla suddetta autorizzazione legislativa, si debba procedere, ora, ad una ulteriore emissione dei predetti certificati di credito per un importo in valore nominale che consenta di conseguire all'incirca il ricavo netto previsto per gli anni 1969 e 1970, nonchè a saldo di quanto realizzato in meno nell'anno 1968;

Vista la delibera del Comitato interministeriale del 28 marzo 1969, con cui si esprime parere favorevole per l'emissione della quota dei certificati di credito in parola afferente all'anno 1969 per un netto ricavo di lire 86,6 miliardi;

Considerato che occorre ora procedere anche all'emissione della quota afferente l'anno 1970, per un ricavo di lire 100,7 miliardi e che per ragioni evidenti è opportuno emettere insieme la quota di pertinenza dell'anno 1969 e quella di pertinenza dell'anno 1970 e, limitatamente a quest'ultima, ritenuta l'urgenza ai sensi dello art. 14 della legge bancaria in relazione alla necessità di reperire sollecitamente i mezzi finanziari occorrenti per le finalità di cui all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, la emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1981 per un importo in valore nominale di lire 199.000.000.000 (centonovantanovemiliardi) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 95,50 per ogni cento lire di capitale nominale, meno i dietimi di interesse da detrarre dal netto ricavo dei certificati;

tasso di interesse annuo: 5,50 % pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari, fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 199 serie da lire 1 miliardo ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del menzionato decreto-legge n. 918, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, né possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vingoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1971 e l'ultima il 1° luglio 1981.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge n. 918, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1972 e l'ultima il 1° luglio 1981, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 30 aprile di ogni anno o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1972 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. All'estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1972 e l'ultimo il 1° luglio 1981.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia una vignetta rappresentante dei lavoratori intenti alla manovra di un gruppo di macchine, mentre in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « SGRAVIO DI ONERI SOCIALI NEL MEZZOGIORNO » « DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 918, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1968, N. 1089 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % 1971-1981 » « SECONDA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo e tra cedola e cedola è apposta apposita tranciatura.

Il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi della legge che autorizza l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonchè il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso di interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato e la leggenda « SECONDA EMISSIONE »; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 918, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1968, N. 1089 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % 1971-1981 » « SECONDA EMISSIONE », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 21 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI TRAMUTAMENTO ».

La carta filigranata è colorata in blu per i tagli da 1 milione, in arancione per i tagli da 5 milioni, in verde per i tagli da 10 milioni e in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del prospetto del corpo del titolo e delle cedole sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo del titolo e delle cedole sono impresse tipograficamente.

Le leggende del rovescio del corpo del titolo, delle cedole e dei compartimenti sono stampate litograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti allo erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro: a partire dall'anno finanziario 1971 per il pagamento degli interessi, e dall'anno finanziario 1972 per il rimborso delle quote capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1970
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 337

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito per lo importo, in valore nominale, di lire 199.000.000.000, *emessi a termine dell'art.* 20 *del decreto-legge* 30 *agosto* 1968, *n.* 918, *convertito, con modificazioni, nella legge* 25 *ottobre* 1968, *n.* 1089, *al tasso d'interesse annuo del* 5,50 %.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1971	5.472.500.000	—	199.000.000.000
1-1-1972	5.472.500.000	—	199.000.000.000
1-7-1972	5.472.500.000	20.000.000.000	179.000.000.000
1-1-1973	4.922.500.000	—	179.000.000.000
1-7-1973	4.922.500.000	20.000.000.000	159.000.000.000
1-1-1974	4.372.500.000	—	159.000.000.000
1-7-1974	4.372.500.000	20.000.000.000	139.000.000.000
1-1-1975	3.822.500.000	—	139.000.000.000
1-7-1975	3.822.500.000	20.000.000.000	119.000.000.000
1-1-1976	3.272.500.000	—	119.000.000.000
1-7-1976	3.272.500.000	20.000.000.000	99.000.000.000
1-1-1977	2.722.500.000	—	99.000.000.000
1-7-1977	2.722.500.000	20.000.000.000	79.000.000.000
1-1-1978	2.172.500.000	—	79.000.000.000
1-7-1978	2.172.500.000	20.000.000.000	59.000.000.000
1-1-1979	1.622.500.000	—	59.000.000.000
1-7-1979	1.622.500.000	20.000.000.000	39.000.000.000
1-1-1980	1.072.500.000	—	39.000.000.000
1-7-1980	1.072.500.000	20.000.000.000	19.000.000.000
1-1-1981	522.500.000	—	19.000.000.000
1-7-1981	522.500.000	19.000.000.000	—
	65.422.500.000	199.000.000.000	

(899)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Anzano del Parco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Anzano del Parco;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Anzano del Parco;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico nonchè dal lago di Alserio. Il territorio è caratterizzato, inoltre, da gradevoli pendici boscose e leggere ondulazioni di terreno che si concludono nella piana che scende dolcemente per finire nel predetto lago formando un quadro naturale di altissimo interesse panoramico. L'abitato di Anzano del Parco, infine, nonchè i gruppi sparsi di edifici costituiscono un insieme di valori dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi con la natura si da costituire complessi di cose immobili aventi valori estetici e tradizionali, in cui è nota essenziale la concordanza spontanea e la fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Anzano del Parco ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Anzano del Parco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga

a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove (29 luglio 1969) millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ANZANO DEL PARCO: *vincolo dell'intero territorio comunale*.

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione della presidenza, col voto contrario del sindaco che vorrebbe esclusa dal vincolo la fascia di terreno a monte della ferrovia, e col voto favorevole di tutti gli altri membri, delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, nn. 3-4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Anzano del Parco.

(902)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 8749 del 18 settembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale del tronco iniziale, dell'estesa di km. 4,329, della strada provinciale n. 120 « Sesto-Bornago », in traversa dell'abitato dei comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese e la conseguente modifica del caposaldo d'inizio della strada provinciale stessa;

Visto il voto 8 settembre 1970, n. 1374, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tronco di strada in parola e classificare lo stesso tra le comunali, ed inoltre, rettificare il caposaldo d'inizio della strada provinciale n. 120;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Il tronco di strada iniziale della strada provinciale n. 120 « Sesto-Bornago » compreso tra l'inizio di viale delle Rimembranze, in comune di Sesto San Giovanni e lo spigolo est del muro di cinta dello stabile ubicato al n. 17 di via Carducci in frazione San Giuliano di Cologno Monzese, dell'estesa di km. 4,329 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Sesto San Giovanni (km. 1,891) e di Cologno (chilometri 2,438) per i rispettivi tratti di competenza.

Art. 2.

Le denominazione della strada provinciale n. 120 di cui alle premesse viene modificata come segue: « Cologno-Bornago » dell'estesa di km. 10,644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(908)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2482 del 26 agosto 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di chiedere la classificazione tra le strade provinciali delle seguenti undici strade:

1) strada statale n. 195-porto Teulada-capo Malfatano-Chia-strada statale n. 195, di km. 27 + 599;

2) S. Antioco-Canai, di km. 9 + 401;

3) Carloforte-La Punta, di km. 5 + 471;

4) strada statale n. 196 (Villacidro)-strada statale n 197 (S. Gavino), di km. 10 + 345;

5) strada statale n. 197 (S. Gavino)-Sardara-Ales, di km. 28 + 407;

6) strada statale n. 131-Mogoro-bivio Gonnostramatza, di km. 11 + 930;

7) Simala-Baressa-bivio Marmilla, di km. 6 + 835;

8) Capras-San Giovanni Sinis-Tharros, di chilometri 11 + 651;

9) bivio Sedilo (ponte Tirso)-limite Olzai, di chilometri 2 + 050;

10) funtana Elidone-bivio per Neomeli-limite per Austis, di km. 8 + 800;

11) Villasimius-capo Carbonara, di km. 6 + 113.

Estesa complessiva Km. 128 + 602;

Visto il voto n. 612 del 16 giugno 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che per le strade in parola ricorrono i requisiti per essere classificate provinciali ai sensi dell'articolo 4-*d* della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette undici strade, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'articolo 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le undici strade di cui alle premesse, per un'estesa complessiva di chilo-

metri 128 + 602 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(905)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1593)

DECRETO PREFETTIZIO 20 gennaio 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 3571/13.10 Gab. del 20 dicembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio di carica;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così composto:

il prefetto, presidente;

il medico provinciale, membro di diritto;

il veterinario provinciale, membro di diritto;

il presidente del tribunale di Cuneo, membro di diritto;

l'ingegnere capo del genio civile, membro di diritto;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

il capo dell'ispettorato del lavoro, membro di diritto;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo, membro di diritto;

l'ufficiale sanitario del capoluogo, membro di diritto;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;

il dott. Angelo Ghigo, medico condotto;

l'ingegnere Lamberto Bellani, presidente dell'ospedale civile - Cuneo;

il dott. Tiziano Gennaro, direttore sanitario dello ospedale civile Cuneo;

il prof. dott. Giorgio Mauro, primario medico dell'ospedale civile - Saluzzo;

il prof. dott. Giovanni Gili, primario chirurgo dell'ospedale - Bra;

il prof. dott. Giorgio Arezzi, primario chirurgo dell'ospedale civile - Cuneo;

il prof. dott. Mario Castellano, primario medico dell'ospedale civile - Fossano;

il dott. Luigi Candido, specialista in pediatria, direttore O.N.M.I. - Cuneo;

l'avv. Gian Maria Lazzari, esperto in materia amministrativa;

il dott. ing. Francesco Gilardi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

l dott. ing. Luigi Giraudo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il prof. dott. Giovanni Donadei, rappresentante dell'ordine dei medici;

il dott. Giovanni Battista Arese, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

il dott. Francesco Ferraris, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

la signora Margherita Dho Quaglia, rappresentante del collegio delle ostetriche;

la signorina Elena Lisi, rappresentante del collegio delle infermiere professionali A.S.V.;

la signora Giovanna Scrivano, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica;

la dott.ssa Maria Teresa Marabotto, rappresentante dell'I.N.P.S.;

il dott. Sergio Dardanelli, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

il dott. Mario Muran, rappresentante dell'I.N.A.M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Bruno Colurcio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Cuneo, addì 20 gennaio 1971

Il prefetto: LATTARI

(939)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Umberto I » di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli n. 163183 del 5 dicembre 1969, il preside del liceo ginnasio « Umberto I » di Napoli, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai coniugi Luigi e Margherita Baumet la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Augusto Baumet »

(918)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Angelo Mencucci, nato ad Ostra (Ancona) il 1° ottobre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova il 5 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(948)

Il dott. Franco Cardini, nato a Firenze il 21 luglio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Firenze il 17 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(949)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gattatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Gattatico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1493)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.972.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1494)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.632.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1495)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.750.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.568.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.644.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.191.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1499)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.020.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1500)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.002.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1501)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.131.637, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.105.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.442.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1504)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.243.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1505)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.493.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1506)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 15 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,90	623,40	623,50	623,52	623,40	623,90	623,45	623,52	623,90	623,60
Dollaro canadese	618,40	617,40	617,60	617,70	617,40	618,40	617,70	617,70	618,40	617,75
Franco svizzero	145,22	145,10	145,10	145,125	145 —	145,25	145,115	145,125	145,22	145,15
Corona danese	83,33	83,26	83,25	83,275	83,25	83,33	83,26	83,275	83,33	83,30
Corona norvegese	87,38	87,31	87,325	87,325	87,35	87,38	87,32	87,325	87,38	87,32
Corona svedese	120,52	120,41	120,40	120,425	120,30	120,51	120,415	120,425	120,52	120,48
Fiorino olandese	173,43	173,37	173,42	173,43	173,30	173,42	173,42	173,43	173,43	173,36
Franco belga	12,57	12,56	12,5635	12,563	12,56	12,57	12,56375	12,563	12,57	12,56
Franco francese	113,03	112,98	112,98	112,98	112,90	113,05	112,97	112,98	113,03	113 —
Lira sterlina	1507,60	1507,20	1507,50	1507,60	1506,50	1507,55	1507,70	1507,60	1507,60	1507,50
Marco germanico	171,73	171,63	171,65	171,63	171,60	171,72	171,655	171,63	171,73	171,65
Scellino austriaco	24,08	24,07	24,09	24,07	24,13	24,08	24,075	24,07	24,08	24,08
Escudo portoghese	21,91	21,90	21,92	21,91	21,95	21,92	21,91	21,91	21,91	21,90
Peseta spagnola	8,96	8,95	8,97	8,9595	8,95	8,96	8,96125	8,9595	8,96	8,96

Media dei titoli del 15 febbraio 1971

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	89,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
» 5 % (Ricostruzione)	89,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,15
» 5 % (Città di Trieste)	95,125
» 5 % (Beni esteri)	89,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,80
» 5,50 % » » 1968-83	89,925
» 5,50 % » » 1969-84	90,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,485
Dollaro canadese	617,70
Franco svizzero	145,12
Corona danese	83,267
Corona norvegese	87,322
Corona svedese	120,42
Fiorino olandese	173,425
Franco belga	12,563
Franco francese	112,975
Lira sterlina	1507,65
Marco germanico	171,642
Scellino austriaco	24,072
Escudo portoghese	21,91
Peseta spagnola	8,96

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1970

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci	Farmeuropa Fedip	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4801 del 12 ottobre 1970	Trasferimento autorizzazione dalla ditta lab. MYL
2	Modena, via Giardini, 1271	Stholl	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4808 del 12 ottobre 1970	
3	Pero (Milano), via G. Galilei, 7	Montefarmaco	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4812 del 23 novembre 1970	
4	Caponago (Milano), via Industrie	Icpharma-imperial chemical industries	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4813 del 23 novembre 1970	
5	Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131	Saita	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4824 del 23 novembre 1970	
6	Aprilia (Latina), via Pontina km. 47,015	International chemical corporation	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4826 del 23 novembre 1970	
7	Milano, via Vallisneri, 10-12	Valeas S.a.s. - Ind. Chimica farmac. di Luigi Cesaroni e Ezio Maria Geronico	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4827 del 16 dicembre 1970	Trasferimento autorizzazione da Valeas S.p.a.
8	Tribiano (Milano), via Zoate	Profarmi prodotti farmaceutici, Milano	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4829 del 16 dicembre 1970	
9	Pianezza (Torino), via Torino, 19	Laboratori Delalande	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4831 del 16 dicembre 1970	
10	Brescia, via Genova, 3-7	Ist. Farmacoterapico Emiliano I.F.E. di Pasotti Adamo	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4838 del 28 dicembre 1970	Modifica ragione sociale da Istituto Farmacoterapico Emiliano I.F.E. di Gino Vera & C.

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1970

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Paderno Dugnano - Palazzolo Milanese (Milano), via Umberto 1°	Bolis di Alessandro Sessa	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4791 del 12 ottobre 1970	
2	Verona, via Mazzini, 52	Farmacia Due Campane	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4795 del 12 ottobre 1970	
3	Firenze, via Giotto, 29	Oreste Benedetti	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4797 del 12 ottobre 1970	
4	Pisa, via Randaccio - Trav. *A* n. 6-8	Dott. Benedetto Neggiani. Lab. chimico farmaceutico	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4798 del 12 ottobre 1970	
5	Roma, via Cilicia, 51	Ind. Farmac. ital. Roma - I.F.I.R.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4807 del 12 ottobre 1970	
6	Calenzano (Firenze), via dei Preti	A.F.I.S. Az. Farmochimica industriale e sperimentale	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4809 del 9 novembre 1970	
7	Torino, via Caltanissetta, 10-*A*	S. Simone Farmindustria	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4810 del 9 novembre 1970	
8	Bologna, strada Maggiore, 70	Fratelli Aicardi G.V. e A.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4816 del 9 novembre 1970	
9	Torino, via Rocciamelone, 14-*b*	Chemio-Farm	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4818 dell'11 dicembre 1970	
10	Piani di Camporosso (Imperia)	Ind. Medicinali ed Affini (I.M.E.A.)	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4820 dell'11 dicembre 1970	
11	Milano, via Villa Mirabello, 5	Profarmi Prodotti farmaceutici, Milano	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4830 del 16 dicembre 1970	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di ventinove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil « Monte Rosa n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 14 dicembre 1963, rep. 418881;

2) edil « Brescia n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 30 novembre 1963;

3) edil « Auletta Gaia », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 14 marzo 1964, rep. 26339;

4) edil « Frumura », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 21 dicembre 1961, rep. 188113;

5) edil « Forza e Coraggio », con sede in Milano, costituita per rogito Viale in data 27 febbraio 1958, rep. 743;

6) edil « Domus Milano », con sede in Milano, costituita per rogito Quadri in data 30 gennaio 1947, rep. 12899-4648;

7) edil « Dipendenti amministrazioni militari e civili - Alata », con sede in Milano, costituita per rogito Bernasconi De Luca in data 21 luglio 1955, rep. 10479;

8) « Scuola moderna Francisco Ferrer », con sede in Milano, costituita per rogito Pedalino in data 23 novembre 1946, rep. 32602;

9) di produzione e lavoro « Cooperativa tipografica La Gazzetta dello Sport », con sede in Milano, costituita per rogito Guasti in data 25 maggio 1945, rep. 17413;

10) edil. « G. B. Tiepolo », con sede in Milano, costituita per rogito Meneghini in data 3 gennaio 1959, rep. 63950;

11) edificatrice « Don Leonardo Corti », con sede in Carate Brianza (Milano), costituita per rogito Piccaluga in data 21 aprile 1963, rep. 68134;

12) edil. « Filippo Turati », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Zito in data 31 marzo 1962, repertorio 5171;

13) edil « Betao Carino da Balsamo », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Massari in data 23 maggio 1965, rep. 2103;

14) edil « Angelo Carenzi », con sede in Corno Giovine (Milano), costituita per rogito Japoce in data 1° ottobre 1965, rep. 17998;

15) edil « Popolare A.C.L.I. - Casa », con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita per rogito Fiore in data 22 luglio 1962, rep. 12515;

16) edificatrice « Casa Fiorita », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Fugazzola in data 26 aprile 1963, rep. 41200;

17) edil « La Bella Brianza », con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Rodino in data 4 marzo 1965, rep. 23948;

18) « Edilizia Unitla », con sede in Bergamo, costituita per rogito Gentile in data 6 marzo 1964, rep. 54928;

19) edilizia « Gemini », con sede in Calolziocorte (Bergamo), costituita per rogito Mangiapane in data 5 settembre 1964, rep. 19080;

20) agricola « Consorzio allevatori pollo ruspante », con sede in Foresto Sparso (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 13 dicembre 1965, rep. 30788;

21) edilizia « Fraternitas », con sede in Telgate (Bergamo), costituita per rogito Rosso in data 23 febbraio 1964 rep. 10864;

22) edificatrice « Lario », con sede in Albate di Como, costituita per rogito Farisoglio in data 4 ottobre 1967, rep. 18013;

23) edil « C.E.I.S.U.T.E. - Case economiche impiegati statali ufficio tecnico erariale », con sede in Como, costituita per rogito Giuriani in data 13 novembre 1954, rep. 13999;

24) edificatrice « San Luigi », con sede in Carinoate (Como), costituita per rogito Farisoglio in data 2 ottobre 1967, rep. 18008;

25) di produzione e lavoro giardinieri « Virgilio », con sede in Mantova, costituita per rogito Togliani in data 20 febbraio 1954, rep. 15689;

26) pesca cooperativa pescatori tra combattenti e reduci « La Novella » di Gazzuolo, già La Novella, con sede in Gazzuolo (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 13 dicembre 1953, rep. 18482/5843;

27) agricola « La Speranza », già cooperativa agricola di produzione e lavoro, con sede in Sustinente (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 13 gennaio 1946, rep. 4774;

28) di produzione e lavoro « C.O.M. - Cooperativa operai morchiaroli », con sede in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 10 ottobre 1959, rep. 3673;

29) di produzione e lavoro « Emancipazione sociale », con sede in Foggia, costituita per rogito Nobili in data 16 febbraio 1960, rep. 73933.

(856)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lodi, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 gennaio 1971 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi (Milano), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Tommaso Margiotti è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Ambrogio Minoja, dott. Mario Pauletti ed avv. Luigi Pollini sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi (Milano), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Governatore: CARLI

(1594)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Tomsic Stanislava;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Savogna d'Isonzo e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduti l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla signorina Tomsic Stanislava, nata a Savogna d'Isonzo addì 21 giugno 1946, residente a Savogna d'Isonzo, via XXIV Maggio n. 32, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tomsic in Tommasi.

Gorizia, addì 15 gennaio 1971

Il prefetto: SGANGA

(713)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 6 marzo 1970, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 1970, registro n. 14 Difesa, foglio n. 280, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1970-71 di centosessantanove allievi ufficiali da assegnare:

130 al Corpo di stato maggiore;

39 ai Corpi tecnici (genio navale ed Armi navali).

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 24 agosto 1970, registro n. 23 Difesa, foglio n. 349, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessantanove allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1970-71;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

Stato maggiore

1. Picchio Alessandro
2. Toscano Andrea
3. Calò Giuseppe
4. Pinzani Enrico
5. Franceschi Giuliano
6. Talarico Gérald
7. Ramezzano Gabriele Maria
8. Solari Federico
9. Baggini Danilo
10. Testoni Claudio
11. Mignani Roberto
12. Calzavara Franco
13. Rossetti Sandro
14. Filipponi Franco
15. Scarabelli Adriano
16. Gaiardi Claudio Eugenio
17. Lapegna Lindo
18. D'Anna Giuseppe
19. Polo Vittorio Gabriele
20. Pullano Ernesto
21. Stagni Francesco
22. Biagioni Luigi Maria
23. Del Vecchio Sandro
24. Heusch Nicola
25. Giuntini Germano
26. Bottani Giorgio
27. Cervone Salvatore
28. Negrini Giammarco
29. Di Lieto Antonio
30. D'Oriano Glauco
31. Raneri Silvio
32. Bogno Maurizio
33. Ingrassia Michele
34. Cardea Riccardo
35. De Crignis Alessandro
36. Di Cecco Vittorio Emanuele
37. Velli Giovanni Francesco
38. Benedetti Valter
39. Forgiarini Amedeo
40. Tarso Melchiade
41. Oca Dino
42. Viganò Marco Giampaolo
43. Richiardi Paolo
44. Lombardi Mauro
45. Colucci Domenico
46. Lagotto Dino Giampietro
47. Franco Alfredo
48. Galeandro Francesco
49. Lacerra Felice
50. Casoria Antonio
51. Brini Gianfranco
52. Tiburzi Stefano
53. Carratù Raffaele
54. de Filippis Fausto Maria
55. Toni Daniele
56. Leopardi Maurizio
57. Silvestri Carlo
58. Zanolo Renzo
59. Rizzo di Grado e di Premuda Francesco Carlo
60. Romano Simone
61. Borda Bossana Attilio
62. Rech Adriano
63. Orioni Giancarlo
64. Patania Franco Antonio
65. Soana Gianfranco Domenico
66. Favia Paolo
67. Torboli Piero
68. Rigo Rino
69. Tozzi Piergiorgio
70. Covelli Rodolfo
71. Vanacore Vincenzo
72. Malvaso Giorgio
73. Santucci Francesco
74. Cagnetti Pierpaolo
75. Orsaria Roberto
76. Foce Riccardo
77. D'Eramo Emidio
78. Parisi Mario
79. Paradisi Lucio
80. Del Vento Mario Pasquale
81. Valentini Gennaro Raffaele
82. Torsello Aurelio
83. Caminiti Francesco
84. Mirante Antonio
85. Gresta Giorgio
86. Pasanisi Carlo Maria

Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali)

1. Tortora Stefano
2. Visibelli Massimo
3. Lanata Fabrizio Silvio
4. Bucca Francesco Giuseppe
5. Pierucci Francesco Virgilio
6. Da Forno Donato
7. Sattin Otello
8. Buraschi Tiziano Edoardo
9. Angilella Giovanni
10. Santini Massimo
11. Facco Vittorio
12. Tocchi Mariano
13. Evangelista Guglielmo
14. Ziglioli Davide Gennaro
15. Girardi Giovanni
16. Colautti Andrea
17. Grippa Alberto Maria
18. Giani Riccardo
19. Sonnino Lorenzo Sidney
20. Cividino Nello
21. Dolcetta Maurizio
22. Ruggeri Gaspare
23. Valloni Aldo
24. Guastadisegni Rudy
25. Valente Felice
26. Tedesco Valter
27. Gandini Giovanni
28. Spigno Pierluigi
29. Acciai Giuseppe
30. Mervini Luciano
31. Pellegrino Giuseppe
32. Nardini Alessio
33. Marasciulo Giuseppe
34. Azzolini Maurizio Maria
35. Valeri Domenico
36. Dell'Ira Fabrizio
37. Rabita Liborio
38. Primerano Giorgio Leopoldo
39. Cavone Giandonato
40. Cinotti Fausto
41. Donno Fausto
42. Abbà Francesco
43. Scifoni Paolo
44. Rotunno Giuliano
45. Russo Gennaro
46. Taramelli Mario
47. Giancarli Giancarlo
48. Del Duca Luigi
49. Botta Franco
50. Crispolti Enrico
51. Orzalesi Roberto
52. Latronico Giuseppe
53. Chiarelli Pietro Cosimo
54. Romanelli Franco
55. Panzuto Giuseppe
56. Alessandri Alberto
57. Longo Francesco
58. De Luca Pietro
59. La Torre Salvatore
60. Barcellona Marzio Vittorio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 169.

(954)

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie e di nomina ad operaio dello Stato in prova, concernenti ex allievi delle scuole allievi operai delle forze armate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che i decreti concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato in prova, entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 dicembre 1969, sono stati pubblicati:

A) Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispesa 46ª del 14 novembre 1970, per quanto concerne le qualifiche di mestiere di « apparecchiatore telescriventista », « armaiolo », « elettricista bobinatore elettrico ed avvolgitore », « elettricista elettrauto », « saldatore elettrico ed autogenista », « linotipista tipografo », « litografo macchinista », « conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche », « elettromeccanico », « fabbro fucinatore e forgiatore » e « fotografo ritoccatore e fotogrammista ».

B) Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 21 novembre 1970, per quanto concerne le qualifiche di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore », « aggiustatore meccanico », « meccanico per automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati », « lucidista di disegni », « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » e « tipografo compositore ».

C) Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 28 novembre 1970, per quanto concerne le qualifiche di mestiere di « artificiere », « idraulico o tubista », « carpentiere in ferro e metalli », « strumentista geo-topografico e di navigazione aerea e marittima », « falegname », « motorista » e « preparatore di laboratorio in genere ».

(953)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di « guardiano » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 49ª del 5 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 29 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1970, registro n. 52 Difesa, foglio n. 164, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio « guardiano », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14420 del 21 dicembre 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto vacante al 30 novembre 1968 nei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini;

Letti i verbali relativi ai lavori della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto in data 24 marzo 1970, n. 5151, e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la dichiarazione finale di idoneità e la classifica di merito;

Visti gli articoli 34, 35, 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente classificazione finale di merito relativa ai candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come espressa dalla commissione giudicatrice:

1. Suriano Salvatore	punti	63,488
2. Loprieno Nicola	»	61,240
3. Scavo Giuseppe	»	60,610
4. Carrara Vito	»	53,010
5. Tondolo Nicola	»	51,385
6. Campanelli Francesco	»	49,500
7. Di Candia Onofrio	»	48,350
8. Tripoli Gaetano	»	47,385

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello di ciascuno dei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini.

Bari, addì 11 gennaio 1971

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 24104 dell'11 gennaio 1971, con il quale è stata approvata la classifica finale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini, bandito con decreto n. 14420 del 21 dicembre 1968;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 34, 35, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Letti gli articoli del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 24 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Suriano Salvatore, nato ad Andria il 2 luglio 1938, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Andria frazione Montegrosso;

Il dott. Loprieno Nicola, nato a Brooklyn il 16 dicembre 1929, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Bitetto;

Il dott. Scavo Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 4 luglio 1927, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Palo del Colle;

Il dott. Campanelli Francesco, nato a Grumo Appula il 29 novembre 1933, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Poggiorsini;

Il dott. Di Candia Onofrio, nato a Bari il 1° agosto 1935, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Canosa.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini.

Bari, addì 11 gennaio 1971

Il medico provinciale: BARNABA

(956)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2650 in data 22 febbraio 1969, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1958, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici della provincia e quelle del comune interessato effettuate secondo le procedure previste dalle norme vigenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano è composta come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione.

Componenti:

Lazzara dott. Antonino, medico provinciale capo;

Cangelosi dott. Salvatore, direttore di sezione del ruolo del Ministero degli interni;

d'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Palermo;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore della clinica medica della Università di Palermo;

Melluso dott. Paolo, ufficiale sanitario del comune di Partinico.

Segretario:

Barone dott. Gabriele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede a Palermo e le prove di esame avranno inizio trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed in quello della prefettura e del comune di Palazzo Adriano.

Palermo, addì 19 novembre 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

(958)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2176 del 30 maggio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 3808 del 28 aprile 1969 e successivamente modificata con decreto n. 4880 del 28 novembre 1970;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee, formulata dalla citata commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Pavani Anna Teresa .	punti	68,915
2. Sassi Emma .	»	67,281
3. Rossi Adriana	»	64,545
4. Franceschini Alda	»	63,732
5. Rumiati Rosina	»	62,190
6. Cattin Giorgia Luigina .	»	60,065
7. Ferro Maria Elisabetta .	»	58,744
8. Marabese Bruna	»	55,739
9. Zampollo Gina	»	54,296
10. Mischiatti Clementina	»	53,445
11. Moretto Liliana	»	51,243
12. Busato Teresa .	»	46,012
13. Paparella Fernanda	»	44,147

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 18 gennaio 1971

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti alle vincitrici del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuna indicate;

1. Pavani Anna Teresa: Crespino (condotta unica);
2. Sassi Emma: Villadose (condotta unica);
3. Rossi Adriana: Donada (condotta unica);
4. Franceschini Alda: Tolle (Porto Tolle);
5. Rumiati Rosina: Ceregnano (condotta unica);
6. Cattin Giorgia Luigina: Villanova Marchesana (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 18 gennaio 1971

Il medico provinciale: STERRANTINO

(957)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Popoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5136/2.0.2 in data 26 novembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Popoli indetto con decreto n. 75 del 12 gennaio 1970;

Considerato che il dott. Agatino Neri, componente la predetta commissione ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota della prefettura di Pescara n. 3360 in data 20 gennaio 1971 con cui si designa in sostituzione del dott. Agatino Neri, il dott. Raffaele Sodano, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Pescara.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Raffaele Sodano, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Pescara, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per ufficiale sanitario di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'albo dell'ufficio della prefettura di Pescara ed in quello del comune interessato.

Pescara, addì 22 gennaio 1971

Il medico provinciale: FRANCO

(959)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.